

L'equo compenso va allargato a tutti i collaboratori

Guglielmo Saporito

I compensi dei **giornalisti con rapporto di lavoro subordinato** saranno rideterminati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri perché gli importi calcolati nel 2014 devono riguardare tutti i tipi di lavoro non subordinato: sia quello libero professionale, sia quello coordinato e continuativo. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 16 marzo 2016 n. 1076, che vede sconfitto il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vittorioso il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. La controversia riguardava l'operato di una Commissione che doveva (legge 233/2012) determinare il cosiddetto "equo compenso", attuando l'equità retributiva per i giornalisti iscritti all'albo e senza un contratto di lavoro, dipendenti (non subordinati) da quotidiani, periodici (anche telematici), agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive. La Commissione aveva valutato le prassi retributive di quotidiani e periodici, tenendo presenti natura e caratteristiche della prestazione, i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato. L'errore della Commissione è stato definire l'equo compenso limitandone l'applicazione ai collaboratori a progetto della legge 276 del 2003 (modificato dalla legge Fornero 92/2012) invece che a tutti giornalisti iscritti all'albo e non titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici sottolineano la necessità di gestire allo stesso modo sia il lavoro autonomo libero professionale sia quello

coordinato e continuativo. Del resto, osserva il Consiglio di Stato, la disciplina del contratto a progetto non si applica al lavoro giornalistico, perché il Dlgs 276 del 2003 (confermato dal jobs act), esclude dai contratti a progetto le professioni con albo. L'equo compenso giornalistico va quindi applicato a tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato, e quindi meritevoli di tutele assimilabili. Il Cds è quindi favorevole a una tendenziale equità retributiva tra chi è dipendente e chi non è, ed oltretutto è sottoposto alla forza contrattuale dell'editore. L'equo compenso deve quindi essere coerente rispetto alla contrattazione collettiva: nel caso dei giornalisti dei quotidiani tale coerenza è mancata, perché ad una maggiore attività si collega una pesante riduzione proporzionale del corrispettivo: i giudici hanno osservato che a fronte del raddoppio, da 145 a 288, del numero di articoli, veniva garantito un «trattamento economico variabile» con un incremento pari a soltanto il 60% del «trattamento economico minimo». Inoltre, secondo i giudici la qualità del lavoro non risultava affatto espressamente considerata, e al giornalista di quotidiani veniva garantito un importo lordo annuo di 3.000 euro per un minimo di 144 articoli di almeno 1.600 battute (vale a dire, euro 20,33 ad articolo), senza che si desse minimamente conto della coerenza di esso (e degli altri parametri) con la disciplina della contrattazione di settore.